



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 4 novembre 2024

Uff.-Prot.n° UL MCA/BF/16043/430/F7/PE

Oggetto: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Aggiornamento vademecum riepilogativo -
Ottobre 2024

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Questa Federazione trasmette, in allegato, un nuovo aggiornamento del vademecum riepilogativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il documento è disponibile anche nell'area riservata del sito Federfarma.

Il vademecum, redatto tenendo conto dell'orientamento fornito da Federfarma, nel corso degli anni mediante le proprie circolari, ha lo scopo di informare i titolari di farmacia sugli adempimenti e gli obblighi in tale materia, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che operano in farmacia.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. n.1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583

[VADEMECUM PER LE FARMACIE]

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE DI FEDERFARMA



federfarma

A cura di Bruno Foresti e Maria Cavaliere

Edizione aggiornata a ottobre 2024

Questo vademecum ha lo scopo di informare i titolari di farmacia sugli adempimenti e gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È stato redatto tenendo conto dell'orientamento fornito da Federfarma, nel corso degli anni, mediante le proprie circolari.

Ogni riproduzione senza l'autorizzazione di Federfarma è vietata.

Bruno Foresti

(responsabile dell'ufficio legale Federfarma)

Indice:

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Obblighi del datore di lavoro
4. La valutazione dei rischi. Il DVR
 - 4.1. Valutazione dei rischi
 - 4.2 Documento di valutazione dei rischi
 - 4.3 Data certa
5. Informazione e formazione dei lavoratori
 - 5.1 Informazione
 - 5.2 Formazione
6. Computo dei lavoratori
7. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
 - 7.1 L'RSPP
 - 7.2 Corso per RSPP esterno o interno all'azienda
 - 7.3 Il corso per datori di lavoro
 - 7.4 Corso di aggiornamento per datori di lavoro
8. Il preposto
9. La sorveglianza sanitaria e il medico competente
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
11. L'addetto al primo soccorso
12. L'addetto all'antincendio e alla gestione dell'emergenza
13. Impianti elettrici
14. Attrezzature da lavoro
15. Riunione periodica

Allegati

- 1) DM 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso)
- 2) Modello annotazione informazione lavoratori
- 3) Rischio chimico
- 4) Stress lavoro-correlato
- 5) Lavoratrici

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica – anche se in modo differenziato - a tutti i lavoratori.

Per i lavoratori autonomi, nonché per i collaboratori familiari (sempre che, per questi ultimi, non sia riscontrabile un vincolo di subordinazione¹), il decreto si applica limitatamente all'obbligo di utilizzare attrezzature conformi al decreto e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. DEFINIZIONI

“Lavoratore”: *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa ... con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...”*

Al lavoratore è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di iniziative di tirocini formativi (pertanto anche il tirocinio prelaurea) e di orientamento o promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, videoterminali.

“Datore di lavoro”: *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...”*

“Dirigente”: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”*

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)”: *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;*

“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”: *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.*

“Medico competente”: *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.*

¹ <<Nell’ipotesi di una ditta individuale, la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell’ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell’ipotesi - che solo un giudice può individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali, va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del C.C., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.>> (Ministero del Lavoro, circ. 30/98).

“Preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

- 1) Valutare i rischi ed elaborare il relativo documento.
- 2) Adottare le misure necessarie volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.
- 3) Nominare il medico competente (solo nel caso in cui sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, v. punto 9).
- 4) Nel caso in cui non vi provveda personalmente, designare e formare l'RSPP, i lavoratori addetti alla prevenzione e lotta antincendi, primo soccorso e gestione dell'emergenza.
- 5) Comunicare all'INAIL in via telematica il nominativo del RLS (se nominato).
- 6) Comunicare all'INAIL in via telematica gli infortuni di durata superiore a tre giorni (ai fini assicurativi) nonché, ai fini statistici, quelli che comportino un'assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).
- 7) Informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa, formare loro, il RSPP e il RLS in materia di sicurezza, da registrarsi sul libretto formativo del cittadino (nelle regioni in cui sia stato attivato), e fornire i DPI.
- 8) Redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi).
- 9) Se la funzione non è svolta dal datore di lavoro, individuare il preposto o i preposti che, adeguatamente e specificamente formati, devono garantire la sicurezza dei lavoratori.

4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI. IL DVR

4.1. Valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e, anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze impiegate (per il rischio chimico v. allegato 4) nonché nella sistemazione del luogo di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (v. indicazioni della Commissione consultiva del Ministero del Lavoro, allegato 5) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (v. allegato 6), nonché i rischi connessi alle differenze di genere, all'età.

4.2. Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Effettuata la valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento, a data certa contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. le misure di prevenzione e di protezione attuate;

3. il programma per migliorare la sicurezza;
4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. l'organizzazione aziendale per la sicurezza, tenendo conto che gli incarichi devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
6. il nominativo del RSPP, del RLS (o di quello territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
7. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento deve, inoltre, rispettare le indicazioni previste in materia da specifiche norme del d.lgs. 81/2008.

Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono seguire le "Procedure standardizzate".

Sino al 30/06/2012 era consentita una mera "Autocertificazione" per i datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori.

In relazione al rischio COVID-19 si integra il DVR con un *addendum*.

4.3. Data certa.

Per conferire data certa al documento è possibile chiederne la timbratura ad un ufficio pubblico (es., ASL, ufficio comunale) ovvero autoinviarsi il documento, firmato digitalmente, a mezzo PEC o "in plico" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento. Oppure è possibile apporre una marca temporale elettronica.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

5.1 Informazione.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'azienda in generale e alla mansione affidatagli in particolare, compresi i pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza e delle norme di buona tecnica;
- b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- d) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e, dove presente, del medico competente.

5.2 Formazione.

Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che i propri dipendenti ricevano una formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Tale obbligo deve essere attuato in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni del lavoratore ovvero della introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. La formazione, inoltre, deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore di frequenza ai corsi di formazione dovranno essere **regolarmente retribuite** ai dipendenti. Qualora la formazione viene ricevuta al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, deve essere retribuito come lavoro straordinario.

I corsi di formazione dei lavoratori sono disciplinati dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 modificativo degli Accordi del dicembre 2011, per quanto riguarda la durata (8 ore per il rischio basso), i contenuti e le modalità di effettuazione.

Ai sensi dell'accordo del 2011, La **durata minima complessiva**, dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione del codice ATECO della farmacia (classe di rischio basso) è di 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della: **TOTALE 8 ore**.

La formazione deve essere aggiornata ogni cinque anni con un corso di almeno 6 ore.

Per i componenti dell'impresa familiare e dei lavoratori autonomi le presenti disposizioni non hanno valore obbligatorio, ma facoltativo (vale a dire che per tali soggetti la partecipazione ai corsi non è obbligatoria ma facoltativa).

Il D.L. n. 146/2021 ha previsto l'emanazione di un nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro che avrebbe dovuto essere promulgato nel giugno 2022.

6. COMPUTO DEI LAVORATORI

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi, non si computano: i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado²); i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; i lavoratori autonomi (art. 2222 codice civile); i collaboratori coordinati e continuativi; i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro. I lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

In caso di società titolare di più farmacie, si computano i lavoratori di tutte le farmacie. In caso di gruppi di società si computano i lavoratori della singola società.

7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)

7.1 L'RSPP.

La funzione di RSPP può essere assolta direttamente dal datore di lavoro oppure può essere affidata ad un soggetto interno od esterno all'azienda, debitamente formato secondo l'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

² Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra e in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Per il computo dei gradi, nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite, mentre nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, questi è affine dell'altro coniuge.

la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)³ ritiene che la normativa (articolo 2, articolo 17 e articolo 31 del D.Lgs. 81/2008) “preveda la designazione **per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi** e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)”.

Inoltre nel caso di aziende con **più unità produttive** (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo n. 81/2008), nonché nei casi di **gruppi di imprese**, “può essere istituito **un unico servizio di prevenzione e protezione**. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

7.2 Corso per RSPP esterno o interno all’azienda

Il Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatorio per tutti coloro che ricoprono il ruolo di RSPP, sia come RSPP interno in azienda che come libero professionista in qualità di RSPP esterno.

Per ricoprire il ruolo di RSPP l’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 prevede un percorso formativo composto da 3 moduli, per un totale di 100 ore.

7.3 Il corso per datori di lavoro.

Per svolgere la funzione di RSPP il datore di lavoro deve frequentare un apposito corso (di 16 ore per il rischio basso). I contenuti del corso, che può essere organizzato anche dalle Associazioni dei Titolari di Farmacia, sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 come modificato dall’Accordo 7 luglio 2016 (è prevista l’emanazione di un nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro che avrebbe dovuto essere promulgato nel giugno 2022).

7.4 Corso di aggiornamento per datori di lavoro

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP deve frequentare ogni cinque anni un corso di aggiornamento di almeno 6 ore. L’obbligo di aggiornamento riguarda tutti, anche coloro che si avvalsero dell’esonero dalla formazione iniziale.

8. IL PREPOSTO

Il D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare uno o più preposti, che, adeguatamente e specificamente formati, devono garantire la sicurezza dei lavoratori.

A seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale e in presenza di una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro laddove quest’ultimo sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

³ Interpello n. 3/2022

In caso di un'impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro⁴.

Nelle piccole aziende con minima presenza di lavoratori, il datore di lavoro che svolga la funzione di RSPP - e come tale ha acquisito la dovuta formazione – può svolgere anche la funzione di preposto e, in tal caso, non necessita di ulteriore formazione in quanto la formazione acquisita sostanzialmente si sovrappone a quella dei preposti.

9. LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria sussiste solo nei casi previsti dalla normativa vigente e comporta per il datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente e di sottoporre il lavoratore a visite mediche preventive (non preassuntive) e periodiche.

Pertanto, è necessario verificare in concreto presso ciascuna farmacia la natura delle attività svolte e, all'esito di tale verifica, stabilire se sussistono i presupposti che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria.

Fermo restando quanto detto, nel novero delle ipotesi che possono comportare la sorveglianza sanitaria si segnalano le seguenti:

Utilizzazione di videoterminali: l'obbligo della sorveglianza sanitaria sussiste nel caso in cui l'utilizzazione avviene per almeno 20 ore settimanali sistematiche o abituali, dedotte le interruzioni.

Rischio chimico: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria se a seguito della relativa valutazione è risultato che in relazione al tipo, alle quantità di un agente pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, non vi sia solo un rischio basso per la sicurezza o irrilevante per la salute. Per una più dettagliata esposizione si rinvia all'allegato 4.

I parametri per la individuazione del rischio basso o irrilevante devono essere stabiliti da un apposito decreto non ancora emanato. Nelle more, la valutazione è comunque effettuata dal datore di lavoro anche tenendo presente i valori limite di esposizione professionale (v. allegato 4).

Lavoro notturno: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora il lavoratore durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale ovvero svolga almeno 3 ore del lavoro di notte per 80 giorni lavorativi, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale.

Somministrazione di vaccini: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso in cui i vaccini vengano somministrati dai lavoratori. A tal proposito, si segnala che occorre avere riguardo alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 concernenti la tutela contro il rischio biologico (artt. 266-286) e la tutela nell'uso di strumenti atti a pungere o a tagliare (artt. 286bis-286septies).

Effettuazione di tamponi: l'adozione della sorveglianza sanitaria è eventuale, non ricorre necessariamente in presenza di un rischio biologico ma unicamente se il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza adottate, *“ne rilevi la necessità”*.

Prelievo di sangue capillare: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso in cui il prelievo di sangue capillare venga effettuato dai lavoratori. A tal proposito, si segnala che occorre avere riguardo alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 concernenti la tutela contro il

⁴ Cfr. l'interpello n. 5/2023 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

rischio biologico (artt. 266-286) e la tutela nell'uso di strumenti atti a pungere o a tagliare (artt. 286bis-286septies).

Laboratorio galenico: l'adozione della sorveglianza sanitaria è eventuale; il datore di lavoro deve effettuare una corretta valutazione del rischio chimico del laboratorio galenico e valutare la necessità o meno di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, nonché dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Per effettuare la valutazione del rischio chimico occorre che nel DVR siano analizzati i seguenti punti: descrizione dell'attività lavorativa del laboratorio galenico, elenco apparecchiature presenti, descrizione dell'area/zona laboratorio galenico, requisiti strutturali e igienici del laboratorio galenico, pavimenti, porte, pareti, climatizzazione, aereazione, segnaletica di sicurezza, sostanze pericolose, rifiuti speciali, spandimenti e rotture, elenco delle sostanze utilizzate, elenco dei dispositivi di protezione individuale in uso, protocollo comportamentale lavoratori laboratorio galenico, piano di sanificazione con specifica dei sanificanti utilizzati.

In mancanza di una corretta valutazione del rischio chimico nel laboratorio galenico, il farmacista è obbligato a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori.

10. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

L'RLS è eletto dai lavoratori al loro interno o per più aziende (RLS territoriale).

La nomina dell'RSL non è un obbligo del datore di lavoro, ma un onere dei lavoratori, con la conseguenza che tale figura manca se i lavoratori non abbiano provveduto alla designazione.

La nomina deve essere comunicata all'INAIL on line utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito. Qualora non sia stato designato l'RLS, tali funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale. Le aziende nelle quali non è stato eletto o designato l'RLS devono contribuire al finanziamento del Fondo di sostegno istituito presso l'INAIL, in misura pari a due ore lavorative annue per ciascun lavoratore. Tale Fondo – e le relative modalità contributive - non risulta ancora attivato.

L'RLS deve ricevere una formazione di 32 ore, successivamente aggiornata.

L'RLS deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso, alla formazione dei lavoratori, può accedere nelle aziende – con preavviso – e ricorrere alle autorità competenti.

L'RLS non può esercitare la funzione di responsabile o di addetto al servizio prevenzione né altre funzioni sindacali operative.

11. L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

In ogni farmacia con lavoratori deve essere presente un addetto al primo soccorso.

Dal 3/2/2005 sono validi esclusivamente i corsi conformi al DM 388/2003 (allegato 2) in quanto ai contenuti, alla durata (12 ore) e alla qualifica di medico del docente.

Sono validi i corsi ultimati prima del 2/2/2005 anche se non conformi al DM 388/2003.

La formazione, almeno per la parte pratica (durata 4 ore), deve essere ripetuta almeno ogni tre anni, a partire dalla data di svolgimento del corso stesso.

Tale funzione può essere svolta dal datore di lavoro o dai lavoratori: in ambedue i casi è necessario avere frequentato il corso.

12. L'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

In materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro sono stati adottati diversi provvedimenti entrati in vigore nel corso del 2022. In particolare, si tratta dei seguenti decreti:

1) [DM 1 settembre 2021](#) *“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*. Il decreto prevede i criteri generali per controlli e manutenzioni di impianti e attrezzature antincendio, ivi compresi i requisiti professionali dei tecnici che possono effettuarli, fermo restando che la sorveglianza (vale a dire i controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti) può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Il DM, inoltre, stabilisce che tutti i datori di lavoro devono dotarsi di un apposito registro (v. art. 3 e l'Allegato I del DM) su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature antincendio.

2) [DM 2 settembre 2021](#) *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*. Il DM ribadisce che in tutti gli ambienti di lavoro si devono adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, ivi compresa la designazione degli addetti antincendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori oppure caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone o con superficie lorda maggiore di 400 mq è previsto l'obbligo di predisporre il piano di emergenza ed evacuazione e di effettuare annualmente un'esercitazione antincendio. Per quanto riguarda i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, sono ancora differenziati a seconda dei tre livelli di rischio e le farmacie, presentano, in genere, situazioni che le fanno rientrare, nel rischio basso, livello 1. L'aggiornamento deve essere almeno quinquennale.

3) [DM 3 settembre 2021](#) *“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”* Il DM stabilisce, anche ai fini della redazione del DVR, criteri per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Fermo restando che per le aziende già attive al 29/10/2022, come prevede il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, le nuove misure devono essere applicate solo se occorre rielaborare il DVR per significative innovazioni strutturali o organizzative, per le aziende a basso rischio di incendio, come, in genere, le farmacie, il presente DM prevede criteri semplificati per la valutazione del rischio di

incendio e per l'adozione delle correlate misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio (Allegato 1 del DM).

13. IMPIANTI ELETTRICI

I datori di lavoro hanno l'obbligo della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra preventivamente alla messa in esercizio, eseguita a cura dello stesso installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto, deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'INAIL ed all'ASL (o all'ARPA) territorialmente competenti ovvero allo sportello unico per le attività produttive.

L'INAIL esegue verifiche a campione.

Inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto, a sue spese, a fare effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche esclusivamente da parte di ditte abilitate. A seguito della verifica viene rilasciato un verbale da conservare in farmacia.

Per quanto riguarda la periodicità delle verifiche, le farmacie nelle quali sono utilizzati apparecchi elettromedicali (ad esempio il misuratore della pressione alimentato dalla rete) sono equiparabili agli ambienti medici e devono pertanto essere verificate con periodicità biennale. Le farmacie in cui è escluso l'uso di apparecchi elettromedicali, e sono dunque esclusivamente adibite alla preparazione ed alla vendita di medicinali, sono invece soggette a verifica ogni cinque anni.

14. ATTREZZATURE DA LAVORO

Le attrezzature da lavoro devono essere conformi alle leggi vigenti e i lavoratori devono essere informati in ordine al loro uso corretto.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere utilizzati qualora le misure tecniche di prevenzione o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o di ridurre i rischi.

Il datore di lavoro deve ricorrere alla segnaletica di sicurezza qualora risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti e, in tal caso, deve curare che i lavoratori ne conoscano il significato.

15. RIUNIONE PERIODICA

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire almeno una volta all'anno – nonché in occasione di significative variazioni di rischio - una riunione periodica per individuare soluzioni volte a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi di infortuni e malattie professionali e a migliorare la sicurezza, cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (se designato), il RLS (se nominato). La riunione deve essere verbalizzata.

* * * * *

ALLEGATI

- 1) DM 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso)**
- 2) Modello annotazione informazione lavoratori**
- 3) Rischio chimico**
- 4) Stress lavoro-correlato**
- 5) Lavoratrici**

Allegato 1 - DM 15 luglio 2003, n. 388 (Primo soccorso)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 Luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

1) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo

2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori

in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.

Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Art. 4.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5.

Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro per la funzione pubblica

Mazzella

Il Ministro delle attivita' produttive Marzano

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne 	
Terza giornata MODULO C		totale n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 	

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro). b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne. 	
Terza giornata MODULO C		totale n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	<ol style="list-style-type: none"> 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 	

Allegato 2 – Modello annotazione informazione lavoratori.

I/le sottoscritti/e

NOMINATIVO	MANSIONE	FIRMA	DATA

dichiarano di essere stati/e informati/e (e formati/e) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

1. Rischi per la sicurezza e salute legati all'attività svolta dall'impresa,
2. Rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte,
3. Rischi per le lavoratrici,
4. Pericoli connessi all'utilizzo di eventuali sostanze nocive,
5. Misure di protezione e prevenzione adottate in azienda,
6. Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori,
7. Comunicazione interpersonale,
8. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi,
9. Nominativi e funzioni del Responsabile del Servizio di protezione e del medico competente.

A corredo delle suddette informazioni, dichiara di aver ricevuto opuscoli informativi e i DPI.

Allegato 3 – Rischio chimico.

1. Valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro innanzitutto deve determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e, successivamente, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale (per un primo elenco di tali valori, v. sotto);
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare,
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Adozione delle misure di sicurezza.

Il datore di lavoro deve eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Se dalla valutazione scaturisce che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi sia solo un rischio basso per la sicurezza dei lavoratori e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le predette misure sono sufficienti a ridurre il rischio, il datore di lavoro non deve adottare ulteriori particolari misure.

Nella ipotesi in cui la riduzione del rischio non possa essere conseguita attraverso le misure sopra richiamate, il datore di lavoro deve applicare le seguenti ulteriori misure nell'indicato ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Periodicamente il datore di lavoro deve effettuare la misurazione degli agenti secondo le metodiche previste dalle Norme UNI o con altre metodiche appropriate, tenendo presenti i valori limite di esposizione professionale.

In caso di superamento di detti valori limite, il datore di lavoro ne identifica e ne rimuove le cause, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione.

3. Informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o, se nominati, i loro rappresentanti dispongano di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza e la salute e le precauzioni necessarie, consentendo loro l'accesso alle schede di sicurezza.

4. Divieti.

Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego di taluni agenti chimici, salvo che non siano contenuti in un preparato e purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite previsto.⁵

5. Sorveglianza sanitaria.

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in presenza di un rischio non basso o irrilevante da agenti chimici pericolosi, classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo e consiste in accertamenti sanitari iniziali e periodici effettuati da un medico appositamente nominato dal datore di lavoro.

Tale medico deve istituire per ciascuno dei lavoratori una cartella sanitaria da custodire presso l'azienda. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dette cartelle devono essere trasmesse all'Inail.

Valori limite di esposizione professionale

EINECS (1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE	VALORE LIMITE				Nota- zione (3)
			8 ore (4)		Breve Termine (5)		
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³	ppm	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	-	-	pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	-	-	pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Clorodifluoro- metano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1, 2-	122	20	306	50	pelle
202-436-9	95-63-6	1, 2, 4-	100	20	-	-	-

		Trimetilbenzene						
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	pelle	
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-	
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	pelle	
203-313-2	105-60-2	e-Caprolattame (polveri e vapori) (8)	10	-	40	-	-	
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-	
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	pelle	
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-	
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	pelle	
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	pelle	
203-539-1	107-98-2	Metossipro- panolo-2,1-	375	100	568	150	pelle	
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2- one, 4-	83	20	208	50	-	
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	pelle	
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-me- tiletilacetato	275	50	550	100	pelle	
203-604-4	108-67-5	Mesitilene (1,3,5-trime- tilbenzene)	100	20	-	-	-	
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	pelle	
203-726-8	109-98-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	pelle	
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2- one	95	20	-	-	-	
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	pelle	
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) (8)	0,1	-	0,3	-	-	
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo -2	98	20	246	50	pelle	
203-933-3	112-07-2	2-Butossietila- cetato	133	20	333	50	pelle	
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	-	
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Tricloro- benzene	15,1	2	37,8	5	pelle	
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	pelle	

204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-	
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	-	
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetamide	36	10	72	20	pelle	
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-	
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-	
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-	
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-	
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-	
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-	
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-	
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-	
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	pelle	
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	pelle	
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-	
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-	
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-	
231-633-2	7664-38-2	Acido orto fosforico	1	-	2	-	-	
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-	
231-945-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-	
231-978-9	7782-41-4	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-	
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-	
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	-	0,3	-	pelle	
252-104-2	34590-94-8	(2-metossimetilossi)-propanolo	308	50	-	-	-	

		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	-	-	-	-	
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	-	-	-	-	
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	-	-	-	-	pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	-	-	-	
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	-	-	-	pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	-	-	-	
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	-	-	-	pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2000	667	-	-	-	
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	-	-	-	pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	-	-	-	
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	-	-	-	pelle
203-628-5	108-90-7	Monocloroben- zene	23	5	70	15	-	
203-692-4	109-66-0	Pentano	2000	667	-	-	-	
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	-	
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	-	-	-	
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	-	-	-	
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	-	pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossie- tossi)etanolo	50,1	10	-	-	-	pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossie- tossi)etanolo	67,5	10	101,2	15	-	
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	-	-	-	
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	7,6	3	-	pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	-	-	-	-	
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	-	-	-	-	pelle
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3000	1000	-	-	-	
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	-	-	-	-	
215-242-4	1314-80-3	Pentasolfuro di difosforo	1	-	-	-	-	
231-131-3		Argento (composti	0,01	-	-	-	-	

		solubili come Ag)							
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	-	-	-	-	-	
		Cromo metallico composti di cromo inorgani- co (II) e (III)	0,5	-	-	-	-	-	
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	-	-	2,6	1	-		
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	-	-	-		
231-959-5	7782-50-5	Cloro	-	-	1,5	0,5	-		
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	-		
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	-	-	-	-		
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	-	-	-	-		
200-679-5	68-12-2	N,N Dimetilfor- mamide	15	5	30	10		pelle	
200-843-6	75-15-0	Disolfuro di carbonio	3	1	-	-		pelle	
201-245-8	80-05-7	Bisfenolo A (polveri inalabili)	10	-	-	-	-		
201-297-1	80-62-6	Metacrilato di metile	-	50	-	100	-		
202-500-6	96-33-3	Metilacrilato	7	2	35	10		pelle	
203-545-4	108-05-4	Acetato di vinile	17,6	5	35,2	10	-		
203-632-7	108-95-2	Fenolo	8	2	16	4		pelle	
203-713-7	109-86-4	2-Metossietil- nolo	-	0,5	-	-		pelle	
203-772-9	110-49-6	2-Metossietil acetato	-	0,5	-	-		pelle	
203-804-1	110-80-5	2-Etossi etanolo	8	2	-	-		pelle	
203-839-2	111-15-9	2Etossietil acetato	11	2	-	-		pelle	
204-661-8	123-91-1	1,4 Diossano	73	20	-	-		pelle	
205-438-8	140-88-5	Etilacrilato	21	5	42	10	-		
210-866-3	624-83-90	Isocianato di metile	-	-	-	0,02		pelle	

212-828-1	872-50-4	n-metil-2- pirroiidone	40	10	80	20	pelle
216-653-1	1634-04-4	Ossido di terz- butile e metile	183,5	50	357	100	-
		Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)	0,02	-	-	-	pelle
231-639-5	7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11)	0,05	-	-	-	-
231-977-3	7783-06-4	Acido solfidrico	7	5	14	10	-

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).

(3) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.

(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).

(8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.

(9) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo. (11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.

(1) Allegato sostituito dall'articolo 149, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dall'articolo 1 del D.M. 6 agosto 2012.

Allegato 4 – Rischio stress-lavoro correlato

LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le indicazioni tracciano il percorso che il datore di lavoro deve seguire per una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato nonché per la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando ciò non sia possibile, di riduzione al minimo di tali fattori di rischio.

DEFINIZIONI E INDICAZIONI GENERALI.

Lo stress lavoro-correlato è definito *“quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.”*

“Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro”.

Anche la valutazione del rischio stress lavoro-correlato va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ove tali figure siano state nominate).

La valutazione va fatta per gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo (ad es. turnisti, addetti ad un determinato settore o alla medesima mansione, ecc).

METODOLOGIA.

Sono previste due fasi di valutazione: una necessaria (c.d. valutazione preliminare) e una eventuale (c.d. valutazione approfondita) per il caso in cui nella valutazione preliminare si riscontrino elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione dei seguenti indicatori oggettivi:

1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori sopra elencati.

Nella valutazione dei fattori di contenuto e di contesto (punti 2 e 3 del predetto elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Se non emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro deve solo darne conto nel documento di valutazione dei rischi e prevedere un piano di monitoraggio. Se si rilevano elementi di rischio da stress lavoro-correlato, si pianificano e si adottano interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Nel caso in cui tali interventi risultino inefficaci, si procede alla valutazione approfondita.

La valutazione approfondita consiste nell'analisi delle condizioni soggettive dei lavoratori rispetto ai quali sono stati rilevati elementi di rischio e si procede utilizzando questionari, focus group, interviste concernenti gli indicatori sopra riportati.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori si possono seguire altre modalità di valutazione approfondita purchè garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia (es. riunione).

Allegato 5 - Lavoratici

Il d. lgs. n. 151/2001., oltre alla astensione obbligatoria consistente nel divieto di adibire al lavoro le donne due mesi prima e tre mesi dopo il parto, stabilisce altresì che è vietato adibire le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di vita del figlio ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (appositamente indicati nell'allegato A al decreto stesso), tra i quali – per quanto di interesse del settore – si ricordano:

- i lavori che comportino il trasporto e il sollevamento di pesi,
- i lavori su scale, i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,
- i lavori elencati nell'allegato 1 alla presente.

Nelle ipotesi in cui ricorrano le predette situazioni - e i conseguenti divieti - la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni e, qualora ciò non sia possibile, la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, anche su richiesta dell'interessata, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del figlio.

Fermo restando quanto detto, il d. lgs. 151/2001 stabilisce che il datore di lavoro nell'ambito della valutazione prevista dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare quelli relativi all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e ai processi o alle condizioni di lavoro riportati nell'allegato C al decreto predetto, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Nel caso in cui rilevi un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro deve spostare la lavoratrice ad altre mansioni non a rischio e, qualora ciò non sia possibile, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro fino al compimento del settimo mese di età del figlio.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie

mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge (1).

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) (2)
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (3);
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (4).

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.